



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

Prot. n. 3171 del 14 gennaio 2015

**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI UDINE**
Ufficio registro imprese e servizi alle imprese

*Trasmessa per posta elettronica certificata
registro imprese@ud.legalmail.camcom.it*

Oggetto: Restituzione o svincolo polizza fideiussoria capacità finanziaria spedizionieri.

Con nota prot. n. 60567/U trasmessa con messaggio di posta elettronica certificata, codesto Ufficio sottoponeva alla scrivente Amministrazione un quesito in ordine alla procedura da seguire a fronte della richiesta di restituzione della polizza fideiussoria prevista dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 14 novembre 1941, n. 1442.

La vicenda in relazione alla quale è richiesto il parere attiene al caso di una Società a responsabilità limitata esercente l'attività di spedizioniere, avente un capitale sociale di 52.000 euro, fusa per incorporazione «con decorrenza 01/10/2014» in una Società per azioni, a sua volta esercente la medesima attività di spedizioniere ed avente un capitale sociale di 3 milioni di euro.

Come noto, il terzo comma dell'articolo 6 della legge 1442/41 dispone che le imprese spedizioniere debbano possedere una adeguata capacità finanziaria, determinata dalla disponibilità di un capitale sociale, sottoscritto e versato, non inferiore a 100.000 euro. Per le società a responsabilità limitata, qualora, come nel caso in parola, l'accertamento del capitale sociale effettivamente sottoscritto e versato conduca ad individuare un importo inferiore alla soglia richiesta, la norma prevede che siano richieste all'impresa «prestazioni integrative fino alla concorrenza del limite di cui sopra, che possono consistere in fideiussioni rilasciate da compagnie di assicurazione o da aziende di credito».

La fideiussione prevista dalla norma costituisce, come correttamente rilevato da codesto Ufficio, una forma di integrazione del capitale, volta a garantire una adeguata capacità finanziaria dello spedizioniere al fine di una più efficace tutela dei diritti dei destinatari dei suoi servizi a fronte di eventuali inadempienze.

Nel caso in esame la fusione della originaria società a responsabilità limitata per incorporazione nella società per azioni, anch'essa già esercente l'attività di spedizioniere, determina, ai sensi del primo comma dell'articolo 2504-bis del codice civile, una successione della società incorporante nella posizione giuridica della società fusa per incorporazione, con la conseguente traslazione in capo ad essa



di tutti i diritti e le obbligazioni che erano stati della società incorporata, e con la conseguente prosecuzione di tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

Non si è dunque di fronte al venir meno delle obbligazioni del debitore, ad indiretta garanzia delle quali era posta la fideiussione. Pur tuttavia la vicenda societaria determina il venir meno dell'obbligo, per il soggetto derivante dalla fusione, di fornire le prestazioni integrative del capitale di cui al già richiamato terzo comma dell'articolo 6 della legge 1442/41. In questo contesto, nel silenzio di esplicite previsioni di legge o regolamentari (che disciplinano, con l'articolo 7 del decreto ministeriale 26 ottobre 2011, le modalità di svincolo della cauzione di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 1442/41, ma nulla dispongono in ordine alla diversa fattispecie in esame), si ritiene debba farsi applicazione, quanto meno in via analogica, del disposto di cui all'articolo 1957 del codice civile.

L'articolo citato, disciplinando l'estinzione della fideiussione per scadenza dell'obbligazione principale cui essa accede, stabilisce che *«il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate»* (ai sensi dei successivi commi, le predette istanze devono essere proposte entro due mesi nel caso in cui la fideiussione sia espressamente limitata allo stesso termine dell'obbligazione principale).

Il momento cui far riferimento, al fine di individuare il lasso temporale entro il quale un eventuale creditore potrebbe (o avrebbe potuto) far valere le proprie ragioni anche nei confronti del fideiussore, è evidentemente quello a decorrere dal quale deve considerarsi efficace la fusione delle due società, e che è individuato dal secondo comma dell'articolo 2504-bis del codice civile che dispone che *«la fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504»* (si tratta dell'iscrizione dell'atto di fusione presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove è posta la sede della società incorporante o di quella che risulta dalla fusione, nonché nel registro delle imprese del luogo dove avevano sede le società estinte per effetto della fusione), salvo che sia stabilita una data differente.

In conclusione, al fine di fornire una interpretazione del quadro normativo vigente che consenta una corretta gestione della vicenda in esame ed un equo contemperamento degli interessi, si ritiene che possa essere disposto lo svincolo della polizza fideiussoria ove non risultino essere state proposte istanze contro il debitore originario, o contro il successore ex lege, nei termini indicati dalle sopra richiamate disposizioni codicistiche.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

F.TO GLANFRANCESCO VECCHIO